

### Articolo 3

Il rilascio dei titoli d'importazione di cui all'articolo 1 è disciplinato come segue:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;
- b) nella domanda di titolo deve essere indicato il codice NC di cui all'allegato I nonché i prodotti originari di uno dei paesi interessati dal presente regolamento;

la domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il prodotto o i prodotti considerati e per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2;

- c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;
- d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 1588/94,  
Forordning (EF) nr. 1588/94,  
Verordnung (EG) Nr. 1588/94,  
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1588/94,  
Regulation (EC) No 1588/94,  
Règlement (CE) n° 1588/94,  
Regolamento (CE) n. 1588/94,  
Verordening (EG) nr. 1588/94,  
Regulamento (CE) n° 1588/94.

- e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 1588/94,  
Forordning (EF) nr. 1588/94,  
Verordnung (EG) Nr. 1588/94,  
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1588/94,  
Regulation (EC) No 1588/94,  
Règlement (CE) n° 1588/94,  
Regolamento (CE) n. 1588/94,  
Verordening (EG) nr. 1588/94,  
Regulamento (CE) n° 1588/94.

### Articolo 4

1. La domanda di titolo deve essere presentata obbligatoriamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994, la domanda di titolo deve essere presentata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative allo stesso prodotto, per codice e paese d'origine, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro; qualora un richiedente presenti più domande relative allo stesso prodotto, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I. In tale comunicazione devono essere indicati l'elenco dei richiedenti, le quantità richieste per ciascun prodotto e il paese d'origine.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telexaf il giorno lavorativo suindicato compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non sia stata presentata alcuna domanda oppure compilando i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione prende tempestivamente una decisione circa la misura in cui può essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano, quanto al codice e al paese d'origine, i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce un'aliquota unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Qualora il quantitativo risultante dall'applicazione di tale aliquota venga ritenuto insufficiente dal richiedente, questi può rinunciare all'utilizzazione del titolo. In tal caso ne dà comunicazione, entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione di cui al presente paragrafo, all'autorità competente, che trasmette immediatamente alla Commissione i dati relativi a tale rinuncia.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore, quanto al codice e al paese, al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

5. I titoli sono rilasciati appena possibile dopo la decisione della Commissione.

6. I titoli rilasciati sono validi su tutto il territorio comunitario.

### Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.